

COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI E DELLE MODALITÀ ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ART. 181, C. 4-BIS, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77 E S.M.I. - D.M. SVILUPPO ECONOMICO 25 NOVEMBRE 2020 E RELATIVO ALLEGATO "A" D.G.R. 1027 DEL 11.12.2020

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di dicembre alle ore **10:00**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	NO
GARRA Alessandra	Assessore	SI
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI
SMITS Natasja	Assessore	SI

Partecipa il Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l'entrata in vigore della Legge 27 Dicembre 2017 n° 205 è stato stabilito che tutte le concessioni di suolo pubblico rilasciate per l'esercizio del commercio su area pubblica avrebbero avuto scadenza definitiva alla data del 31 Dicembre 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 181, comma 4 bis, il quale stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020;

Preso atto che il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato le sopra citate linee guida con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A", entrate in vigore il 28.11.2020;

Preso atto che la Regione Liguria con D.G.R. 1027 in data 11.12.2020 ha recepito le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020" approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "A";

Visto l'Allegato 1 alla sopra citata D.G.R. 1027/2020, ad oggetto "modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del dl n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020 e delle linee guida del ministro dello sviluppo economico rese con decreto del 25/11/2020 e relativo allegato "a", che dispone, in particolare:

" (...)

2. *Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 con atti ad efficacia differita (trattasi dei rinnovi già rilasciati ai sensi della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 24 e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 829 e n. 830 e n. 1081 del 2016); in quest'ultimo caso le originarie concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.*

3. *Le suddette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere della forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i., nel rispetto delle linee guida e delle presenti modalità attuative. E' fatto espresso divieto al Comune di subordinare il rinnovo a condizioni e al possesso di requisiti diversi da quelli indicati nelle citate linee guida ministeriali, nelle presenti modalità attuative regionali e non espressamente previsti dalle stesse. Non è parimenti consentito l'aggravio ingiustificato del procedimento tramite richiesta all'interessato di documenti diversi ed ulteriori a quelli espressamente indicati nelle linee guida ministeriali e nelle presenti modalità attuative regionali, fatti salvi quelli necessari al Comune ai fini della scelta delle concessioni che l'interessato intende rinnovare qualora ne sia titolare in numero maggiore rispetto a quello previsto al punto 13.*

4. *Il Comune entro e non oltre il 31 dicembre 2020 provvede d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e verifica il possesso dei requisiti sotto elencati entro il 30 giugno 2021, termine previsto per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni.*

Il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso alla data del 30 dicembre 2020 dei seguenti requisiti:

- di onorabilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. 1/2007;
- professionali ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2007, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Quest'ultimo requisito può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, consistenti in:

- malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- successione mortis causa in corso di definizione.

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

- possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell'attestazione annuale in corso di validità ai sensi dell'art. 36 bis delle L.R. n. 1/2007 e s.m.i.; giova rammentare, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 25 novembre 2016, che l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali contenuto nell'Attestazione annuale deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora quest'ultima sia dovuta) nei due anni solari precedenti a quello a cui l'Attestazione annuale si riferisce. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. *In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reinscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.*

Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso le C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determina l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

6. *Il rinnovo della concessione è subordinato all'esito positivo del procedimento amministrativo d'ufficio e non sono ammesse forme di rinnovo automatico della concessione che non derivino dal citato procedimento. Il procedimento deve in ogni caso rispettare le vigenti disposizioni circa l'utilizzo della telematica in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di garantire le corrette forme di pubblicità alla procedura e consentire agli interessati la più agevole partecipazione al procedimento; il Comune, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.*

7. *La Regione Liguria, preso atto del differimento dei termini procedurali ordinari per un massimo di sei mesi come disposto dalle linee guida in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l'avvio dei procedimenti d'ufficio, indica come termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni il 30 giugno 2021; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all'interessato la prosecuzione dell'attività.*

8. *Le citate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31 dicembre 2032. Qualora all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali, emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, si procede alla revoca della concessione.*

(...)

11. *Trattandosi di rinnovo di concessioni già esistenti, non è necessario l'espletamento di procedure selettive purché sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida e dalle presenti modalità attuative regionali.*

12. *Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali ove richiesti, viene effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 13 della L.R. 1/2007 e s.m.i.;*

13. *Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare, deve rispettare il seguente criterio:*

a) *se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;*

b) *se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.*

14. *In attuazione dell'art. 181, comma 4 bis, la Regione Liguria ha definito con il presente provvedimento le modalità di rinnovo delle suddette concessioni, secondo le linee guida e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio della Liguria e l'ANCI regionale."*

Atteso che da una ricognizione dell'archivio delle concessioni di posteggio per la vendita su area pubblica risultano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 le concessioni relative al mercato settimanale del sabato, non risultando invece in scadenza al 31.12.2020 concessioni per la vendita su area pubblica in occasione di Fiere, posteggi isolati, chioschi per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la rivendita della stampa quotidiana e periodica e per lo svolgimento delle attività artigianali;

Dato atto, pertanto, che ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa sono rinnovate, subordinatamente all'esito positivo del procedimento amministrativo di verifica dei requisiti, a decorrere dal 1 Gennaio 2021 e per una durata di 12 anni, ovvero fino al 31.12.2032, le concessioni di suolo pubblico utilizzate per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica per lo svolgimento del mercato settimanale che si svolge nella giornata di sabato in Piazza Italia

Visto il vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

Vista la Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, "Testo Unico in materia di commercio" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 105 del 16.02.2013 recante "Modalità attuative per applicazione Carta di Esercizio e Attestazione Annuale-Commercio su aree pubbliche";

VISTI:

- l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riporta nel presente atto;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Con voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

1. *di recepire le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020" approvate dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 25.11.2020 e relativo allegato*

“A” nonché le “modalità attuative regionali di rinnovo delle concessioni di posteggio per il commercio sulle aree pubbliche in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del dl n. 34/2020, come convertito dalla L. 77/2020 e delle linee guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25.11.2020” e relativo allegato “A” approvate con D.G.R. della Liguria n° 1027 del 11.12.2020;

2. di conferire incarico al Responsabile dello Sportello Unico attività produttive (S.U.A.P.) di avviare d’ufficio, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e dell’articolo 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il procedimento di verifica del permanere dei requisiti elencati al punto 4. delle modalità attuative approvate da Regione Liguria con D.G.R. n. 1027 del 11.12.2020, che si concluderà entro il 30.06.2021, in relazione al rinnovo delle concessione di aree pubbliche relative al posteggio su area pubblica in occasione del mercato settimanale del sabato di Piazza Italia;

3. di dare atto che il rinnovo delle concessioni è subordinato al possesso, alla data del 30 dicembre 2020, dei seguenti requisiti:

- onorabilità ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2007;
- professionali ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 1/2007, qualora questi ultimi siano richiesti per la tipologia di attività svolta;
- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo.

Quest’ultimo requisito può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, consistenti in:

- ✓ malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ✓ gravidanza e puerperio certificati comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ✓ assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e dall’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- ✓ successione mortis causa in corso di definizione.

Le cause di impedimento possono essere invocate nel caso in cui l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

- possesso, alla data del 30 giugno 2021, della carta di esercizio e dell’attestazione annuale in corso di validità ai sensi dell’art. 36 bis delle L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;

4. di dare atto che ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa sono rinnovate, subordinatamente all’esito positivo del procedimento amministrativo, a decorrere dal 1 Gennaio 2021 e per una durata di 12 anni, ovvero fino al 31.12.2032, le concessioni di suolo pubblico utilizzate per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica per lo svolgimento del Mercato settimanale che si svolge nella giornata di sabato in Piazza Italia;

5. di dare atto che non risultando invece in scadenza al 31.12.2020 concessioni per la vendita su area pubblica in occasione di Fiere, posteggi isolati, chioschi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la rivendita della stampa quotidiana e periodica e per lo svolgimento delle attività artigianali;

6. di inserire la presente deliberazione nell’elenco che verrà trasmesso ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;

7. di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio, Dott. Paolo ANELLI che provvederà agli atti derivanti e conseguenti l’adozione del presente provvedimento;

8. di dichiarare, con apposita votazione, unanime e separata, la immediata esecutività del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

09 GEN 2021

per quindici giorni consecutivi.

N. 127-0005 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paolo ANELLI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 09 GEN 2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
Dot. Leo DIACHELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 GEN 2021

Millesimo, 09 GEN 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

